

TI_GERICHTE 11.2021.42 vom 28. März 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-03-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2021.42

FR: TI_GERICHTE 11.2021.42 du 28 mars 2022

IT: TI_GERICHTE 11.2021.42 del 28 marzo 2022

Regeste

Convenzione matrimoniale; nullità di un atto pubblico per vizi di forma: lingua italiana; necessità della presenza di un interprete; abuso di diritto

Erwägungen

E. 1

Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura ordinaria sono appellabili entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di una controversia patrimoniale, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è manifestamente dato, il Pretore avendo quantificato il valore di causa “in oltre un milione di franchi svizzeri”, ordine di grandezza che le parti non contestano e che non appare inverosimile. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta alla precedente patrocinatrice della convenuta il 23 febbraio 2021 (tracciamento dell'invio 98._____, agli atti). Depositato il 25 marzo 2021 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

E. 2

Con le osservazioni all'appello AO 1 produce copia di una lettera inviata il 13 aprile 2021 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, nella quale sostiene che la moglie ha manipolato taluni documenti prodotti nella causa di divorzio e postula il richiamo dal Ministero pubblico dell'incanto aperto a carico della moglie per tale denuncia. Successivi all'emanazione del giudizio impugnato e adottati tempestivamente con il primo atto di causa in appello, tali atti sono di per sé ricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC). Quanto l'interessato intende dimostrare non è tuttavia di rilievo ai fini del giudizio. Al proposito non occorre pertanto esperire ulteriori accertamenti.

E. 3

Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato anzitutto che alla fattispecie non si applica l'attuale legge sul notariato del 26 novembre 2013, entrata in vigore il 1° luglio 2015, bensì la previgente del 23 febbraio 1983, la quale prevedeva che gli atti pubblici, comprese quindi le convenzioni matrimoniali, dovevano essere redatti in italiano sotto pena di nullità (art. 47 cpv. 1 e 64 n. 3). Ricordato che spetta ai Cantoni stabilire per il loro territorio le norme relative alla celebrazione degli atti pubblici e di quelli in lingua straniera (art. 55 tit. fin. CC), egli ha ritenuto che un Cantone può senz'altro prevedere atti pubblici rogati in una determinata lingua. Ne ha dedotto che l'art. 47 cpv. 1 vLN rispettava il diritto federale. Confrontate le correnti di dottrina e richiamata la giurisprudenza, egli ha ritenuto altresì che la sanzione della nullità prevista all'art. 64 n. 3 vLN non contravveniva al diritto federale. Ne ha quindi desunto che, per diritto cantonale, la convenzione in esame è nulla. Il Pretore

inoltre, dopo avere accertato che la notaia _____ aveva dovuto ricorrere a un traduttore per preparare la convenzione poiché le sue conoscenze di inglese si limitavano a quanto “imparato fino alla maturità”, ha ritenuto l'atto contrario anche all'art. 48 cpv. 2 vLN, il quale imponeva, nel caso in cui un notaio non conoscesse sufficientemente la lingua delle parti, l'intervento alla pubblicazione dell'atto di un interprete cui andava deferito il giuramento. E siccome l'atto pubblico in questione è stato rogato in assenza di un interprete, stando al Pretore la convenzione matrimoniale va dichiarata nulla anche per tale motivo. Infine il primo giudice ha rammentato che l'eccezione di un vizio di forma sollevata abusando della buona fede non è meritevole di protezione, ma che un abuso di diritto va ravvisato solo con riserbo e in specie se il contratto è già stato adempiuto spontaneamente, conoscendo l'esistenza del vizio formale. La convenuta ■ egli ha proseguito ■ “non ha in nessun modo allegato e dimostrato le concrete circostanze di fatto che giustificherebbero di ritenere abusivo il comportamento dell'attore”. Onde, in definitiva, l'accoglimento della petizione.

E. 4

L'appellante ribadisce che l'obbligo di redigere gli atti pubblici in italiano e la sanzione della nullità in caso di mancato rispetto di tale prescrizione previsti dalla previgente legislazione cantonale violavano il diritto federale. Sostiene che la giurisprudenza e la dottrina citata dal Pretore sono superate e invoca alcune fonti secondo cui un siffatto obbligo costituisce una prescrizione d'ordine che non può essere sanzionata con la nullità dell'atto. a) L'art. 55 cpv. 1 tit. fin. CC delega ai Cantoni la promulgazione delle norme relative alla celebrazione degli atti pubblici. La competenza cantonale di definire la procedura e la forma degli atti notarili deve nondimeno rispettare le esigenze minime che il diritto federale pone in considerazione delle finalità dell'istituto e le disposizioni specifiche concernenti determinati atti (DTF 133 I 260 consid. 2.2). Le norme di forma e di procedura cantonali non devono inoltre pregiudicare o impedire l'applicazione del diritto civile federale (DTF 106 II 150 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 4A_556/2009 del 3 maggio 2010 consid. 7.1 con rimandi; v. anche Schmid in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione, n. 7 ad art. 55 tit. fin.; Mooser in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2010, n. 19 ad art. 55 tit. fin.; Brändli in: in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Sachenrecht, 2ª edizione, n. 3 ad art. 55 tit. fin. CC). b) Per quel che è delle convenzioni matrimoniali, l'art. 184 CC prescrive che esse si fanno per atto pubblico firmato dalle persone contraenti. Nel Cantone Ticino l'atto pubblico prescritto dal diritto federale segue la forma del pubblico istrumento (art. 20 LAC). E, come ha ricordato il Pretore, in concreto la legge sul notariato del 23 febbraio 1983 in vigore al momento della celebrazione dell'atto prevedeva che gli atti ricevuti dal notaio nella forma del pubblico istrumento dovessero essere stesi in lingua italiana (art. 47 cpv. 1), eccezioni essendo contemplate unicamente per i testamenti pubblici, i contratti successori e i vitalizi (cpv. 2). La violazione dell'art. 47 cpv. 1 vLN figurava inoltre fra i casi sanzionati con la nullità dell'atto (art. 64 n. 3 vLN). Anche la disciplina oggi in vigore prescrive l'uso della lingua italiana, ma la violazione di tale obbligo non è più sanzionata con la nullità (art. 43 cpv. 1 e 53 della legge sul notariato del 26 novembre 2013). c) Litigiosa è, nella fattispecie, la compatibilità della vecchia regolamentazione ticinese con il diritto federale. Ora, l'art. 55 cpv. 2 tit. fin. CC prevede che i Cantoni stabiliscono le norme per la celebrazione degli atti pubblici in lingua straniera. In una sentenza 5P.167/1990 del 4 dicembre 1990 il Tribunale federale, adito con ricorso di diritto pubblico contro una decisione con cui il Consiglio di disciplina notarile del Cantone Ticino aveva sanzionato un notaio per violazione dell'art. 47 cpv. 1 vLN, ha avuto modo di

confermare che per i pubblici strumenti i Cantoni possono “liberamente promulgare le norme che sembrano loro più idonee a tutelare, in questo ambito, il principio della territorialità della lingua” (consid. 4b con rinvii). Sussistono dunque ■ ha continuato il Tribunale federale ■ “evidenti motivi d'ordine pubblico, derivanti dal principio della territorialità della lingua e della difesa dell'italianità del Ticino, affinché tutti gli atti che nel Cantone sono rogati nella forma del pubblico strumento vengano stesi nella lingua ufficiale ivi vigente, e ciò indipendentemente dalla lingua delle parti, le quali, in conformità dell'art. 48 LN, riceveranno in ogni caso una traduzione conforme” (consid. 3b). I Cantoni ■ ha soggiunto il Tribunale federale ■ possono stabilire inoltre quali norme sulla forma del pubblico strumento hanno influenza sulla validità dell'atto e quali invece sono mere prescrizioni d'ordine, stabilendo quando l'inosservanza del requisito della lingua, che rappresenta una condizione di validità, comporta la nullità dell'atto (consid. 5 con rinvio a DTF 106 II 151). In una successiva sentenza 4A_556/2009 del 3 maggio 2010 il Tribunale federale ha tenuto conto di un'opinione dissenziente di Brückner , il quale nell'interesse di armonizzare le procedure e della sicurezza giuridica proponeva di disattendere la nullità sancita dal diritto cantonale e di riconoscere la validità degli atti pubblici che rispettano i requisiti minimi del solo diritto federale (in: Schweizerisches Beurkundungsrecht, Zurigo 1993, n. 38), ma l'ha ritenuta più un auspicio di cambiamento che un'interpretazione del diritto in vigore (sentenza consid. 7.2). d) Quanto alla dottrina più recente, secondo Dépraz l'obbligo di redigere un atto pubblico nella lingua ufficiale del Cantone viola il diritto federale (La forme authentique en droit fédéral et en droit cantonal comparé, tesi, Losanna 2002, pag. 191 n. 360 con riferimento ad altri autori nella nota 881). Mooser è sostanzialmente dello stesso orientamento (in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 51 ad art. 55 tit. fin. con rinvio alla nota 96), a differenza dalla sua precedente posizione (in: Le droit notarial suisse, 2^a edizione, pag. 385 n. 572). In un rapporto del 19 agosto 2021 un “gruppo di riflessione sulla procedura unificata per la redazione di atti autentici in Svizzera” creato dall'Ufficio federale di giustizia e polizia, incaricato dal Consiglio federale di valutare la possibilità di elaborare un messaggio sui requisiti minimi dell'atto pubblico e sull'estensione della libera circolazione dell'atto pubblico agli affari immobiliari, ha proposto di fissare un principio direttore per la lingua degli atti in forza del quale i Cantoni non solo determinano la lingua per la confezione degli atti pubblici, ma possono prevedere altresì che, a richiesta dei componenti o in virtù di disposizioni legali, il pubblico ufficiale può rogare tali atti anche in una lingua straniera, a condizione di averne sufficiente padronanza (pag. 51, in: <<https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/wirtschaft/beurkundungsverfahren.html>>). Secondo il Consiglio federale, oggi come oggi l'elaborazione di un messaggio è però prematura, fermo restando che il rapporto del gruppo di riflessione può servire da base per una discussione su un'eventuale unificazione della procedura dell'atto pubblico (comunicato dell'Ufficio federale di giustizia del 20 dicembre 2021 consultabile in: <<https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/aktuell/mm.msg-id-85516.html>>). e) Alla luce di quanto precede andrebbe quindi valutato se – come pretende l'appellante – già attualmente l'obbligo di redigere un atto pubblico nella lingua ufficiale del Cantone sia contrario al diritto federale. La questione è spinosa, tanto che il principio direttore circa la lingua degli atti testé evocato è stato dibattuto anche in seno al citato gruppo di lavoro (loc. cit.). In un'opera recente Jeandin ribadisce, da parte sua, che i Cantoni possono prescrivere l'uso della lingua ufficiale per la rogazione degli atti pubblici (La profession de notaire, Ginevra 2017, pag. 155 seg.). E molti Cantoni si attengono tuttora a tale regola (elenchi in: Jeandin , op. cit., pag. 156;

Dépraz , loc. cit.). Oltre a ciò, andrebbe esaminato nella fattispecie se i Cantoni possono sanzionare in ogni caso con la nullità dell'atto la disattenzione di un siffatto obbligo, tanto più che l'opinione dottrinale contraria, per la quale l'inosservanza di quell'obbligo costituisce una mera violazione d'ordine, è stata recepita dal legislatore cantonale nell'odierna legge sul notariato del 26 novembre 2013 (messaggio n. 6491 del 5 aprile 2011 del Consiglio di Stato, pag. 15 con rinvii di dottrina), sicché essa non figura più tra le cause di nullità (art. 53 LN). In realtà simili interrogativi possono rimanere indecisi. Come si vedrà senza indugio, per vero, la nullità della convenzione matrimoniale in esame si giustifica nel caso in esame già per un altro motivo.

E. 5

Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato, in estrema sintesi, che l'insufficiente padronanza della lingua inglese da parte della notaia rogante avrebbe richiesto l'intervento nella rogazione di un interprete. L'appellante eccepisce che neppure secondo il diritto cantonale tale mancanza comportava la nullità dell'atto, sostenendo inoltre che la partecipazione di un interprete non era necessaria, poiché la notaia _____ conosce la lingua inglese in modo sufficiente e ha fatto capo a un traduttore per la verifica del testo. Nella sua replica spontanea essa soggiunge altresì che la convenzione è un documento di sole due pagine, il quale non implicava l'assoluta padronanza dell'inglese e che una bozza dell'atto è stata sottoposta preventivamente alle parti. a) Secondo il diritto cantonale allora applicabile, se le parti o una di esse non conosceva la lingua italiana (o l'altra lingua), doveva essere obbligatoriamente allegata all'originale dell'atto una fedele e completa traduzione firmata dalle parti, dal notaio e dagli eventuali testimoni e interpreti (art. 48 cpv. 1 vLN). Il notaio poteva provvedere personalmente alla traduzione se conosceva sufficientemente la lingua delle parti o la lingua di una di esse; altrimenti faceva intervenire un interprete al quale era deferito il giuramento (art. 48 cpv. 2 vLN). La traduzione andava pubblicata come l'istromento (art. 48 cpv. 3 vLN). Di per sé la violazione di tali prescrizioni non figurava tuttavia fra quelle sanzionate con la nullità dell'atto (art. 64 vLN). b) Che per rogare un atto pubblico il notaio debba avere la padronanza orale e scritta (in Wort und Schrift) della lingua utilizzata nel documento è sempre stato pacifico (Schmid , op. cit., n. 48 ad art. 55 tit. fin CC; Mooser in : Commentaire romand, op. cit., n. 54 ad art. 55 tit. fin. e in: Le droit notarial suisse, op. cit., pag. 388 n. 578 con rinvii; Dépraz , op. cit., pag. 193 n. 363 con rinvii). Per adempiere i suoi obblighi di informazione il pubblico ufficiale che non padroneggi la lingua dell'atto deve pertanto imperativamente ricorrere, per diritto federale, all'intervento di un interprete (Jeandin , op. cit., pag. 156 con rinvio; Schmid , loc. cit.). Quanto al livello di conoscenza della lingua, esso dipende anche dalla complessità concreta dell'atto, ma non deve lasciare spazio a equivoci (Mooser , Le droit notarial suisse, op. cit., pag. 388 n. 578 con rinvio), poiché lo stesso notaio, così come le parti, deve essere in grado di comprendere appieno la portata del testo (Schmid , op. cit. n. 47 ad art. 55 tit. fin. ; Mooser , Le droit notarial suisse, op. cit., pag. 386 n. 575 con rinvii e pag. 444 n. 680). Per di più, un pubblico ufficiale deve valutare con prudenza le proprie capacità linguistiche (Wolf in: Kommentar zum Notariatsrecht des Kantons Bern, Berna 2009, n. 2 ad art. 33). c) Nel caso specifico la notaia _____ ha dichiarato che, dopo avere ricevuto le necessarie informazioni, ha preparato la bozza del rogito e per “essere certa che l'atto fosse perfetto”, ha fatto tradurre il testo in inglese “perché io ho un livello di lingua inglese che corrisponde a quanto imparato fino alla maturità”. La bozza è poi stata trasmessa separatamente alle parti senza che queste abbiano posto domande riguardo alla redazione o abbiano chiesto

aggiunte. Nella sua deposizione la notaia ha poi ripetuto di non avere stimato necessaria la presenza di un interprete alla firma della convenzione perché “io avevo preparato l'atto in italiano, tradotto, e poi per essere sicura che fosse perfetto ho fatto verificare la mia traduzione”. Essa ha ricordato infine che per la rogazione nella sola lingua inglese la Commissione di disciplina notarile l'ha sanzionata, rimproverandole anche “di non avere fatto capo all'ausilio di un interprete presente all'atto perché le mie conoscenze linguistiche di tale idioma non sarebbero sufficienti, ciò che io contesto” (verbale del 24 ottobre 2018, pag. 2 e 3). d) In concreto la convenzione matrimoniale non può essere considerata particolarmente complessa, ma nemmeno elementare. Posto ciò, il carteggio della notaia rogante comprende una bozza dell'atto in italiano (doc. I.1), una traduzione inglese con evidenti imperfezioni d'impaginazione (doc. I.2) e la versione inglese dell'istromento poi pubblicato (doc. I.3). La traduttrice ha fatturato la traduzione dall'italiano all'inglese dell'intero atto (117 righe a fr. 3.50: doc. I.4). Le sue prestazioni non si sono esaurite perciò in una semplice verifica ortografica, grammaticale o lessicale e non per caso la Commissione di disciplina notarile ha sanzionato la notaia, oltre che per la redazione dell'atto in inglese, per non aver fatto intervenire un interprete alla pubblicazione, giudicando le sue competenze linguistiche insufficienti. Certo, l'interessata contesta simile valutazione, ma per finire non ha impugnato tale decisione. e) Si aggiunga che la notaia in questione ha intrattenuto i contatti preliminari con la sola moglie e ha incontrato il marito unicamente al momento della rogazione, senza ridiscutere il contenuto dell'atto e optando per la pubblicazione mediante lettura personale (verbale del 24 ottobre 2018, pag. 2 e 3). L'adempimento degli obblighi d'informazione nei confronti dell'attore, pertanto, si è limitato nel sottoporre al medesimo un atto per la cui traduzione la notaia medesima ha ritenuto necessario far capo a un traduttore. Né essa ha avuto altre occasioni per accertare che non sussistessero fraintendimenti sul contenuto del testo tradotto o sulla portata della convenzione. Ricorrendo all'aiuto di un traduttore per la redazione dell'atto in inglese, essa ha dimostrato anzi un'insicurezza linguistica che non le consentiva di escludere il rischio di equivoci, tanto meno alla luce delle circostanze concrete nelle quali è stata preparata e si è svolta la pubblicazione. La carente padronanza della lingua dell'atto imponeva dunque, per diritto federale e cantonale, l'intervento di un interprete, la cui assenza alla pubblicazione dell'atto ha reso nullo l'istromento. In circostanze siffatte la motivazione del Pretore resiste alla critica e, quantunque esposta a titolo abbondanziale, basta da sé sola per definire l'esito della causa. Al riguardo l'appello vede la sua sorte segnata.

E. 6

L'appellante fa valere, infine, di avere allegato e dimostrato – contrariamente a quanto ritiene il primo giudice – che il marito ha sollevato il vizio di forma in malafede. a) L'evoluzione della giurisprudenza in materia di abuso di diritto in caso di nullità per vizio di forma è già stata diffusamente illustrata dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 9 seg.). Basti ricordare in proposito che secondo l'art. 2 cpv. 2 CC il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge. La questione di sapere se una parte abusi dei propri diritti invocando la nullità di un contratto per vizio di forma dev'essere decisa secondo le circostanze concrete e non in base a principi rigidi (DTF 140 III 202 consid. 4.2 con rinvii). L'esecuzione volontaria del contratto costituisce un elemento importante nel quadro di tale apprezzamento, così come la natura del vizio (Mooser , *Le droit notarial suisse*, op. cit., pag. 447 n. 690 con rinvii). b) L'appellante afferma anzitutto che l'attore, di lingua madre inglese, ha compreso perfettamente il contenuto dell'atto pubblico, di modo che non è stato pregiudicato dall'uso di tale idioma. L'interessato obietta che la notaia non si è mai accertata

che egli avesse capito la portata della convenzione ed egli non si è mai consultato con un legale al riguardo. Ora, l'art. 184 CC, che prescrive una forma autentica qualificata per le convenzioni matrimoniali, esige che l'atto pubblico sia firmato dalle persone contraenti, escludendo così ogni forma di rappresentanza. Simile esigenza ha lo scopo di proteggere le parti, di garantire a ognuna di loro la piena comprensione dell'atto e di chiarirne le intenzioni (Hausheer/Aebi-Müller in: Basler Kommentar, ZGB I, 6^a edizione, n. 2 ad art. 184; Mooser in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010 n. 1 e 3 ad art. 184; Amey in: Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2016, n. 2 e 7 ad art. 184). L'assenza di un traduttore al momento della pubblicazione dell'atto, pertanto, non può dirsi vizio di secondaria importanza. Per tutelare lo scopo della legge non bastava in concreto sottoporre all'attore un atto tradotto correttamente nella sua lingua madre, ma occorreva anche la presenza di una persona che al momento della celebrazione dell'atto avesse la padronanza di tale idioma. Non si può dire di conseguenza che, prevalendosi di un vizio di forma, l'attore abbia agito per ciò solo in modo abusivo. c) Secondo l'appellante dipoi il marito non si è mai opposto a che essa disponesse liberamente dei beni a lei riconosciuti nella convenzione, sottolineando che il coniuge ha invocato il vizio di forma oltre un anno dopo e solo in seguito a dissidi familiari. L'attore obietta, senza essere contraddetto dall'appellante, di avere continuato a gestire i beni attribuiti alla moglie come in precedenza e allega di avere compreso la reale portata dell'atto solo al momento della separazione. Ora, dagli atti non risulta ■ né l'appellante pretende ■ che dopo la firma della convenzione l'attore abbia compiuto atti di disposizione in vista di attribuire alla moglie beni elencati come proprietà esclusiva di lei. Anzi, dalla convenzione si desume che tali beni erano già in possesso della moglie o a lei intestati (doc. B). La fattispecie non è dunque assimilabile a quella in cui una parte o entrambe le parti le parti abbiano eseguito, volontariamente e conoscendo il vizio, le prestazioni pattuite (analogamente, nell'ambito di una compravendita: DTF 140 III 202 consid. 4.2 con rinvii). Quanto al lasso di tempo intercorso tra la firma dell'atto e la contestazione della sua validità, non consta che l'attore abbia tenuto un comportamento contraddittorio se si considera che già nella procedura a protezione dell'unione coniugale, avviata sette mesi dopo, egli ha postulato restrizioni del potere di disporre su tali beni (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2019.151 del 17 novembre 2020 consid. C). Né l'appellante pretende ■ per avventura ■ che il marito abbia invocato il vizio contrariamente al suo scopo. Così stando le cose, l'opinione del Pretore secondo cui l'attore non è incorso in un abuso di diritto resiste alla critica.

E. 7

Se ne conclude, in definitiva, che l'appello è destinato all'insuccesso. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'attore, che ha presentato osservazioni all'appello e una duplice spontanea tramite un patrocinatore, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.

E. 8

Quanto a i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ai fini di un ricorso in materia civile (sopra, consid. 1). Per questi motivi, decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Le spese processuali di fr. 25 000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 20 000.– per ripetibili. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la prima Camera civile del Tribunale d '

appello Il presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.